



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI POTENZA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEONE	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	CAZZOLLA	FERNANDO ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GALATI	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 818/2017
depositato il 21/09/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 092 2016 00032793 05 TARSU/TIA 2015
contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - POTENZA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 092 2016 00032793 05 TARSU/TIA 2015
contro:

COMUNE DI SANT'ARCANGELO

C.SO VITT.EMANUELE 85037 SANT'ARCANGELO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

BRANCALE DOTT.DANIELE

VIALE MORRA,52 85037 SANT'ARCANGELO PZ

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 818/2017

UDIENZA DEL

18/04/2018 ore 10:00

N°

1091/18

PRONUNCIATA IL:

18.04.18

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18.09.18

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente [redacted] – ricorrente –, così come costituito in atti, depositava presso questa Commissione in data 21 settembre 2017 il ricorso introduttivo della controversia contro la Cartella di Pagamento n. 09220160003279305 di complessivi € 883,57, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Potenza – resistente - ed avente ad oggetto TARI a favore del Comune di Sant'Arcangelo – resistente - per l'anno 2015.

Il ricorrente si opponeva alla pretesa tributaria, di cui trattasi, con quattro distinti motivi specifici di impugnazione riferiti all'applicazione, per estensione a tale giudizio, del giudicato formatosi in un altro giudizio (giudicato esterno) tra le stesse parti ed avente ad oggetto il medesimo petitum, alla violazione dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 per mancanza di prova sulla regolare sottoscrizione del ruolo presupposto da parte dell'ente creditore, alla nullità della Cartella di Pagamento opposta per assoluta illegittimità del regolamento comunale in relazione a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5 del d. lgs. n. 546/1992 e per insanabile violazione degli articoli 4 e 5 del regolamento comunale della I.U.C. derivante dall'omessa notifica del necessario avviso di accertamento.

A conclusione dell'illustrazione di tutte le doglianze poste a corredo dell'impugnazione, il ricorrente rivolgeva a questa Commissione la richiesta di accoglimento del ricorso, di annullare la Cartella di Pagamento opposta e di condannare la controparte alle spese di lite da corrispondere ai difensori, dichiaratisi antistatari.

In data 30 ottobre 2017 il Comune di [redacted] – resistente –, così come costituito in atti, depositava presso questa Commissione le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, contrastando in ogni parte il ricorso.

Dopo l'illustrazione delle sue tesi opposte a quelle del ricorrente, l'ente creditore chiedeva a questa Commissione il rigetto del ricorso, la conferma della legittimità della pretesa tributaria racchiusa nella Cartella di Pagamento opposta e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Potenza – resistente –, così come costituita in atti, depositava presso questa Commissione in data 29 novembre 2017 le controdeduzioni e si costituiva in giudizio, contrastando in ogni parte il ricorso, rivendicando la piena legittimità del proprio operato, affermando di essere estranea alle questioni attinenti la legittimità della pretesa tributaria racchiusa nella Cartella di

Il giudice relatore ed estensore
Fernando Antonio Cazzolla

[Handwritten signature]

Il presidente
Michele Leone

I – RICORRENTE – CONTRO COMUNE DI SANT'ARCANGELO
ED AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI POTENZA - RESISTENTI –
PRESIDENTE MICHELE LEONE - RELATORE FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA

Pagamento, di cui vi è disputa, concludendo per il rigetto del gravame, per la conferma della legittimità della pretesa tributaria oggetto della controversia e per la condanna di controparte alle spese di lite

In data 5 aprile 2018 il ricorrente depositava presso questa Commissione memorie illustrative, insistendo sulle conclusioni rassegnate nel ricorso.

All'udienza pubblica odierna – 18 aprile 2018 – il Collegio, come da separato verbale, terminata la discussione, successivamente, in camera di consiglio, decide la controversia.

DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato ed è accolto.

La Cartella di Pagamento opposta è dichiarata illegittima e pertanto è annullata.

Il Collegio, preliminarmente, per il suo carattere pregiudiziale ed assorbente di ogni altro motivo di gravame, dopo attento e scrupoloso esame di tutti gli atti che corredano il fascicolo della controversia, accerta la fondatezza della doglianza del ricorrente riferita alla violazione dell'articolo 4 – *Accertamento* – del regolamento dell'Imposta Comunale Unica – I.U.C. – del Comune di Sant'Arcangelo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 31 luglio 2014, rilevando che nella Cartella di Pagamento opposta non è riuscito ad individuare, perché inesistente, alcun riferimento al prodromico, necessario ed obbligatorio, avviso di accertamento o di rettifica previsto dal comma 3 del medesimo regolamento.

Pertanto, in assenza di prova, il Collegio, ai sensi dell'articolo 2697 – *Onere della prova* – c.c., mancando, si ripete, l'atto prodromico (avviso di accertamento o di rettifica), dichiara illegittima la pretesa tributaria racchiusa nella Cartella di Pagamento impugnata con il ricorso introduttivo alla controversia.

In conclusione, non avendo null'altro da scrutinare, ritenuti assorbiti gli altri motivi di gravame, la Commissione accoglie il ricorso e dichiara illegittima la Cartella di Pagamento opposta, annullandola.


La condanna in solido delle parti resistenti alle spese di lite deriva dalla soccombenza e devono essere corrisposte ai difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, per l'importo complessivo unico di € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di legge

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Il giudice relatore ed estensore
Fernando Antonio Cazzolla

pag. 3/4


Il presidente
Michele Leone

C.T.P. DI POTENZA R.G.R. N. 818/2017 SEZIONE N. 2 UDIENZA DEL 18 APRILE 2018

- RICORRENTE - CONTRO COMUNE DI SANT'ARCANGELO

ED AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI POTENZA - RESISTENTI -


PRESIDENTE MICHELE LEONE - RELATORE FERNANDO ANTONIO CAZZOLLA

Spese come da motivazione.

Potenza, 18 aprile 2018


Il giudice relatore ed estensore

Fernando Antonio Cazzolla




Il presidente

Michele Leone



Il giudice relatore ed estensore
Fernando Antonio Cazzolla



Il presidente
Michele Leone